



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.06.2016
C(2016) 3790 final

On. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
00186 ROMA (Italia)

Signor Presidente,

La Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il Suo parere in merito sia alla proposta di decisione relativa all'istituzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti tra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE [COM(2016) 53 final] sia alla relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia [COM(2016) 54 final].

La proposta costituisce una componente importante dell'Unione dell'energia, il cui obiettivo è di fornire ai consumatori dell'UE — famiglie e imprese — un approvvigionamento sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Nello specifico, la proposta mira a garantire la compatibilità degli accordi intergovernativi nel settore dell'energia con il diritto dell'UE e ad accrescerne la trasparenza, assicurando in tal modo il buon funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione.

La valutazione d'impatto che accompagna la proposta considera l'introduzione di una valutazione ex ante obbligatoria quale unico modo efficace per assicurare la piena compatibilità degli accordi intergovernativi nel settore dell'energia con il diritto dell'UE e per accrescere la loro trasparenza. Ad oggi, nessuno Stato membro è riuscito ad annullare o rinegoziare gli accordi intergovernativi non conformi ai sensi della decisione n. 994/2012/UE¹. Ciò è dovuto, in particolare, alla complessa situazione giuridica che si configura dopo la conclusione di accordi intergovernativi con un paese terzo. Quando uno Stato membro ha concluso un accordo intergovernativo vincolante ai sensi del diritto pubblico internazionale e che non prevede una clausola sospensiva o risolutiva, dal punto di vista giuridico è pressoché impossibile per lo Stato membro interessato recedere da tale accordo in tempi brevi e prima della scadenza del termine iniziale dell'accordo senza il

¹ GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13.

consenso del paese terzo. Lo stesso vale per quanto riguarda la rinegoziazione di un accordo intergovernativo, che richiede necessariamente il consenso del paese terzo.

Questo limita notevolmente i poteri esecutivi della Commissione, anche nel caso in cui si decida di avviare una procedura d'infrazione.

In risposta ai quesiti di natura più tecnica espressi nel parere, la Commissione desidera rimandare il Senato della Repubblica all'allegato della presente lettera.


Gli argomenti esposti nella risposta si riferiscono alla proposta iniziale della Commissione, attualmente oggetto del processo legislativo che coinvolge il Parlamento europeo e il Consiglio nel quale il governo italiano è rappresentato.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica la prosecuzione del dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by 'Timmermans' in a cursive script.

*Frans Timmermans
Primo Vicepresidente*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by 'Šefčovič' in a cursive script.

*Maroš Šefčovič
Vicepresidente*

ALLEGATO

La Commissione ha esaminato attentamente ciascuna delle questioni sollevate dal Senato della Repubblica nel Suo parere ed è lieta di fornire i seguenti chiarimenti.

Sull'articolo 5:

per quanto riguarda le perplessità espresse dal Senato della Repubblica in merito ai termini per la valutazione da parte della Commissione prima dello scadere dei quali gli Stati membri non possono firmare, ratificare o approvare un progetto di accordo intergovernativo o modificare un accordo vigente, la Commissione desidera sottolineare che l'articolo 5 della proposta prevede un certo grado di flessibilità, precisando, al paragrafo 3, che il periodo per la valutazione ex ante della Commissione può essere abbreviato in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano.

Sull'articolo 8:

per quanto riguarda l'articolo 8 della proposta, la Commissione desidera sottolineare che gli accordi tra imprese si situano chiaramente al di fuori del campo di applicazione della proposta. Tale esclusione risulta esplicitamente all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 3. Inoltre, l'obbligo di produrre una sintesi a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, non si applica alle informazioni inviate a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, che si riferiscono alla notifica dei progetti di accordi intergovernativi, alle modifiche di un accordo intergovernativo vigente e a testi esplicitamente indicati nel progetto di accordo intergovernativo o di modifica che contengono elementi che potrebbero avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. La Commissione desidera quindi sottolineare che, all'interno della sua proposta, la riservatezza degli accordi fra imprese sarà pienamente tutelata.

* * *